

tro disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-10.

Chiedo che questo disegno di legge sia deferito all'esame della Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione del disegno di legge per la istituzione dei collegi arbitrali, che debbono determinare le indennità di espropriazione dei comuni, colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Do, del pari atto all'onorevole ministro della presentazione del regio decreto per il ritiro del disegno di legge n. 319 e della presentazione, in sostituzione di questo, di un altro disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-10.

L'onorevole ministro chiede che il primo disegno di legge sia deferito all'esame della stessa Commissione, che già esamina il disegno di legge n. 73, e che il secondo sia deferito all'esame della Giunta generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni così rimarrà stabilito.

(Rimane così stabilito).

Si riprende la discussione del disegno di legge per combattere le frodi nel commercio dei formaggi.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli.

Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, accetta il disegno di legge della Commissione?

LUZZATTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'accetto in massima, riservando le osservazioni che ho fatte.

PRESIDENTE. Sta bene.

Art. 1.

Chiunque a scopo commerciale fabbrica o tiene in deposito, o pone in vendita, esporta od importa nel Regno formaggio margarinato, deve imprimere, in modo indelebile e chiaro, sopra ogni forma, la parola « margarinato » e la marca di fabbrica.

Tanto sui recipienti di qualunque specie, contenenti formaggio margarinato, e sugli involucri di questo, quanto sulle fatture, sulle lettere e sulle polizze di carico, devono figurare la marca di fabbrica e la parola « margarinato ».

(È approvato).

Art. 2.

Il formaggio margarinato deve essere fabbricato a pasta dura e posto in vendita in forme del peso non maggiore di quattordici chilogrammi.

Relativamente a questo articolo l'onorevole ministro di agricoltura propone di tornare al testo ministeriale.

LUZZATTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. La mia proposta è che l'articolo 2 della Commissione sia accolto dalla Camera, ma che gli si aggiunga il testo del Senato, e cioè « i fabbricanti di formaggi margarinati non potranno aggiungere ai loro prodotti alcun colore, che tenda a farli rassomigliare a speciali tipi di formaggio naturale ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFVI. Volevo fare la medesima proposta, che è stata avanzata dall'onorevole ministro, perchè a me pare che concili, almeno in parte, ambedue le correnti, in quanto che la Commissione viene a vedere mantenuto il suo articolo secondo sostitutivo, e noi, che abbiamo svolto quei concetti, che la Camera ha udito, vediamo trionfare un poco le nostre idee con l'aggiunta di questo capoverso, costituito dall'articolo 2 del Ministero.

Credo che il divieto della colorazione interna sia assai più efficace, che il divieto della colorazione esterna, che può essere sempre mutata a capriccio. Per questo credo che, se si vuol fare in buona fede una legge, che garantisca la genuinità del prodotto, bisogna eliminare quei caratteri di identità che portano alla confusione.

Credo che qualunque altro provvedimento sia inutile, perchè anche lo scrivere al di fuori nelle forme la parola « margarinato », se può garantire colui che con termine tecnico commerciale si chiama il grossista, non garantisce il piccolo consumatore che non ha potuto comperare una forma intiera di cacio o formaggio. Per ciò insisto venga